

LXVIII.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1884

Presidenza del Presidente TECCHIO.

Sommario. — *Congedo — Discussione del progetto di legge per la convalidazione del R. decreto 29 maggio 1881, riguardante le industrie ammesse al beneficio della diminuzione della tassa sugli spiriti — Discussione sopra le modificazioni proposte dalla Commissione — Parlano il Ministro delle Finanze e i Senatori Cannizzaro e Finali, Relatore — Approvazione e rinvio allo scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto ministeriale modificato d'accordo tra il Ministro e la Commissione — Proposta del Senatore Miraglia di rimandare la discussione sul progetto di legge relativo alla perenzione d'istanza nei giudizi avanti la Corte dei conti, approvata — Rinvio della votazione segreta sul progetto di legge per la diminuzione della tassa sugli spiriti ad altra seduta da destinarsi.*

La seduta è aperta alle ore 3 30.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e di Agricoltura, Industria e commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi

PRESIDENTE. Il signor Senatore Galeotti chiede un congedo di 20 giorni.

Se non vi sono opposizioni, il congedo s'intende accordato.

Discussione del progetto di legge N. 79.

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno la discussione del seguente progetto di legge:

« Convalidazione del R. decreto 29 maggio

1881, riguardante le industrie ammesse al beneficio della diminuzione della tassa sugli spiriti ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge e dell'annesso decreto.

Articolo unico.

È convertito in legge il regio decreto del 29 maggio 1881, n. 224 (serie 3^a), che determina le industrie ammesse a godere il beneficio della restituzione di metà della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato come materia prima, e stabilisce le discipline per tale restituzione.

La sofisticazione dello spirito destinato alla produzione dell'etere solforico, potrà esser fatta anche coll'aggiunta allo spirito del dieci per cento di etere solforico.

Regio decreto 29 maggio 1881, n. 244 (serie 3^a), che stabilisce le discipline per la restituzione di metà della tassa sullo spirito adoperato come materia prima negli usi industriali.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 3 dell'allegato B della legge del 19 luglio 1880, n. 5536 (serie 2^a);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio d'Industria e Commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato B, che concede la restituzione di metà della tassa sullo spirito adoperato come materia prima ad uso industriale, è applicato alle industrie della fabbricazione dei saponi di glicerina, della produzione della enocianina, della fabbricazione dell'aceto e della fabbricazione dell'etere solforico.

Art. 2.

Per godere della restituzione di cui all'articolo precedente, il fabbricante deve presentarne domanda all'Intendenza di finanza della provincia, indicando l'ubicazione della fabbrica ed il modo col quale lo spirito viene adoperato.

Ricevuta la domanda, l'Intendenza la comunica all'ufficio tecnico di finanza, onde provveda alla visita della fabbrica, compilandone processo verbale, sul quale deve essere indicato il metodo di produzione, la produttività media mensile della fabbrica ed il per cento in alcool che viene adoperato.

Art. 3.

Per le fabbriche di saponi di glicerina, di aceto e di etere solforico, lo spirito che si

adopera come materia prima deve essere adulterato e custodito in apposito locale della fabbrica, a cura e spese del fabbricante e sotto la vigilanza degli agenti di finanza.

L'adulterazione si effettua mescolando allo spirito che non segni meno di 90° dell'alcolometro centesimale:

a) Pei saponi di glicerina, il 10 per cento di alcool metilico a 88° dello stesso alcolometro;

b) Per l'aceto il 3 per cento di acido acetico od il 15 per cento di aceto concentrato;

c) Per l'etere solforico, il 10 per cento di acido solforico concentrato a 66° Beaumé.

Prima di effettuare l'adulterazione occorre farne dichiarazione scritta all'ufficio tecnico di finanza, il quale delega un suo ingegnere per assistere alle operazioni e compilare analogo processo verbale in concorso del fabbricante. Nel processo verbale saranno accertati; oltre la qualità e quantità della materia impiegata per l'adulterazione, anche la quantità ed il grado di forza dello spirito innanzi e dopo l'adulterazione.

La dichiarazione per l'adulterazione dell'alcool non può essere presentata dalle fabbriche che al più una volta al mese, ed in ogni caso non potrà comprendere quantità inferiori ad un ettolitro.

Uno degli originali del processo verbale dell'eseguita adulterazione, munito dell'attestazione dell'impiego dello spirito adulterato, varrà al fabbricante per ottenere col tramite dell'intendenza di finanza, la restituzione di metà della tassa di fabbricazione.

Art. 4.

Per le fabbriche di cui all'articolo precedente è inoltre obbligatoria la tenuta di un registro che ponga in evidenza:

a) La quantità e qualità dello spirito adulterato introdotto in magazzino;

b) La quantità e qualità dello stesso spirito estratto giornalmente dal magazzino per impiegarlo nella fabbricazione;

c) La quantità del prodotto giornaliero della fabbrica;

d) La quantità e destinazione dell'istesso prodotto esportato dalla fabbrica.

La quantità di spirito adulterato impiegato, in rapporto al prodotto ottenuto, deve corrispondere approssimativamente alle proporzioni fissate nel verbale di verificaione, e per i saponi di glicerina non deve in ogni modo superare il 25 per cento in peso del sapone prodotto a base di spirito. Al quale uopo l'ufficio tecnico di finanza avrà facoltà di procedere all'inventario della fabbrica in rapporto al registro, prima di rilasciare l'attestato di cui nell'articolo precedente.

Non è permesso di estrarre dalle fabbriche alcuna quantità di spirito adulterato; come non è permesso di tenere nelle fabbriche di aceto apparecchi coi quali sia possibile la distillazione, la rettificazione o la trasformazione dello spirito.

Art. 5.

Per le fabbriche di enocianina, la restituzione di metà della tassa è conteggiata sulla quantità di spirito consumata nella preparazione del detto prodotto. Al qual uopo le fabbriche sono sottoposte alla sorveglianza permanente degli agenti della finanza, onde accertare, mediante la misurazione diretta, la quantità e il grado di forza dello spirito impiegato per la infusione delle vinacce, e la quantità e grado di forza dello spirito residuo dalla distillazione per la preparazione della enocianina. La differenza in meno fra queste due quantità, dedotto il 5 per cento per lo spirito rimasto nelle vinacce torchiate, costituirà la base per la restituzione della metà della tassa, alla quale restituzione si provvede sopra domanda del fabbricante inoltrata alla intendenza di finanza, e corredata del corrispondente attestato dell'ufficio tecnico finanziario.

Art. 6.

La distillazione dell'alcool per la estrazione della enocianina deve essere fatta con apparecchi esclusivamente a ciò destinati. Per l'accertamento della quantità, lo spirito deve essere raccolto in un recipiente graduato in sicura comunicazione con l'apparecchio di distillazione, salvo la facoltà dell'amministrazione di sostituirvi il misuratore meccanico.

Art. 7.

Nelle fabbriche di enocianina gli agenti incaricati della vigilanza permanente devono tenere un registro di carico e di scarico, onde annotarvi, di mano in mano che vengono eseguite le operazioni, lo spirito che viene adoperato, e quello che è ricavato dopo la distillazione.

Art. 8.

Ogni infrazione ai vincoli stabiliti dal presente decreto per avere diritto al beneficio della restituzione di metà della tassa, e ogni qualsiasi tentativo di sottrarre lo spirito per adoperarlo ad altri usi che non a quelli cui si riferisce la concessione, produrranno la decadenza dal beneficio della restituzione, e ciò senza pregiudizio delle maggiori pene che fossero applicabili.

Art. 9.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1881, e sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1881.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

PRESIDENTE. Siccome la Commissione ha proposto una modificazione sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze, interrogo il signor Ministro delle Finanze se chiegga che la discussione si apra sul suo progetto, o se invece consenta su quello modificato dalla Commissione.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io ho bisogno di fare una breve dichiarazione al Se-

nato e spero che l'Ufficio Centrale coll'usata sua benevolenza vorrà ascoltarla.

Qui si tratta di convalidare per legge il decreto reale del 29 maggio 1881 il quale determina quali sieno le industrie a cui si concede la restituzione di una parte della tassa sull'acool che esse adoperano come materia prima, e regola le discipline e cautele per costeste restituzioni.

Il decreto reale del 1881 fu sottoposto immediatamente alla convalidazione del Parlamento, ma le procedure parlamentari sono lente per loro natura; e nel frattempo la legge 6 luglio 1883 ha aumentato la tassa dell'alcool, e non volendo diminuire la misura del beneficio ai fabbricanti, ha stabilito che la restituzione si faccia non più in ragione della metà come dalla legge anteriore era stabilito, ma in ragione dei 7 decimi.

Ora la Commissione di finanza, in questo stato di cose, ha creduto conveniente proporre un'aggiunta, cioè: che la misura della restituzione della tassa è quella determinata dalla legge ultima del 6 luglio 1883. Ed è su quest'aggiunta che io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'egregia Commissione permanente di finanza, e del Senato. Io in verità questa aggiunta non potrei accettarla, e vene dirò brevemente le ragioni. Si tratta, o Signori, di due materie assolutamente distinte tra loro. Altro è la misura della tassa da restituire, che è fissata per legge, altro è la determinazione delle industrie a cui si debba fare la restituzione, ed il modo, le regole e le cautele con cui la si deve fare. Quest'ultima è materia di regolamento da convertirsi in legge. E con questa legge che ora si discute si tratta appunto di convalidare il decreto che regola il modo di restituire una parte della tassa e l'industria a cui la si deve restituire, ma non si dispone menomamente sulla misura della restituzione la quale è determinata da altre leggi.

Nè può sorgere dubbio che prima si restituiva la metà della tassa, il 50 per cento, ed ora se ne devono restituire sette decimi.

Importerebbe poco se l'aggiunta della quale si tratta potesse considerarsi unicamente come superflua, se il superfluo non fosse pericoloso.

Si tratta, o Signori, non solo di una semplice superfluità, sibbene di un'aggiunta pericolosa, per la quale temerei un assai grave

danno per le finanze. Imperocchè la legge di convalidazione ha di sua natura effetto retroattivo. Essa si riporta all'epoca del decreto che si convalida e si deve intendere per finzione necessaria di diritto, come emanata al tempo stesso in cui venne emanato il decreto che si convalida. Ora, se in questo progetto vi è una disposizione la quale stabilisce che la misura della tassa debba essere di sette decimi e non della metà, potrebbe sostenersi che anche questa disposizione abbia effetto retroattivo, e si aprirebbe l'adito a tutti i fabbricanti delle materie contemplate dal decreto 1881, a domandare il di più della restituzione della tassa a risalire fino alla pubblicazione ed applicazione del decreto 1881. Non si potrebbe negare l'effetto retroattivo ad una clausola inserita in una legge, che di sua natura è retroattiva. Io comprendo che si avrebbe argomento per difendere la finanza, ma non pare conveniente introdurre in una legge di semplice convalidazione di un decreto reale anteriore, una clausola la quale, per se medesima, è superflua, perchè non ha relazione col soggetto proprio della legge, ed è inoltre perniciosa, giacchè apre la porta a contestazioni moleste alla pubblica finanza.

Quindi è che io voglio sperare che non si insisterà da parte dell'onorevole Commissione a mantenere l'emendamento. Tanto più che lo stesso articolo della legge avrebbe due disposizioni opposte. Chè nella prima parte si convalida un decreto che si riporta alla restituzione della metà della tassa, e poi nella seconda parte si dice: la tassa da restituirsi deve essere in ragione dei sette decimi. Capirei ciò quando si fossero aggiunte le parole dal 6 luglio 1883 in poi; ma senza cotesta limitazione l'antinomia della legge è evidentissima.

Onde è che, trattandosi di un provvedimento di semplice convalidazione di un decreto reale del 1881 che si deve riportare alla legge di quell'epoca, che non ha altro effetto all'infuori di quello stesso che può avere il decreto reale e che non infirma punto l'applicazione delle leggi posteriori sulla misura della tassa, io credo che questa aggiunta non possa essere accettata.

Mi auguro che la Commissione permanente di finanza vorrà aderire a questo mio deside-

rio, che io ho manifestato non per creare un dissenso tra Ministero e Commissione (giacchè in fondo siamo perfettamente d'accordo) ma per evitare un pericolo possibile alle finanze dello Stato.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non avendo il signor Ministro accettato che si apra la discussione sul progetto della Commissione, si apre la discussione sul testo ministeriale.

Il signor Senatore Finali ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Prima che il Senato deliberi sul preferire l'una o l'altra proposta, sarà bene che senta dalla Commissione permanente di finanza qualche osservazione, che essa crede poter contrapporre a quelle fatte dall'onorevole Ministro delle Finanze; quantunque in sostanza sia vera la conclusione dell'onorevole Ministro, che in fondo cioè non vi ha dissenso fra lui e la Commissione permanente di finanza.

Le osservazioni del signor Ministro sono di due ordini. In primo luogo il signor Ministro ha detto che l'alinea proposto dalla Commissione di finanza non ha relazione col progetto di legge e col decreto che si vuol convalidare. In secondo luogo ha detto che l'alinea sarebbe pericoloso, perchè potrebbe far nascere delle aspettative e delle pretese di retroattività; e che questo alinea implica una specie di antinomia colla prima parte dell'articolo. Ora io cercherò di rispondere brevemente.

Se il decreto reale avesse, come poteva fare, semplicemente indicato quali erano le industrie che godevano del beneficio della restituzione della tassa sugli spiriti che impiegavano, non vi sarebbe stato bisogno di fare l'aggiunta che la Commissione di finanza vi propone: ma non solo il decreto reale, che si tratta di convalidare, disse che sarà restituita la metà della tassa, ma lo stesso progetto di legge che ci sta dinanzi dice:

« È convertito in legge il decreto del 29 maggio 1881 che determina le industrie ammesse a godere del beneficio della restituzione di metà della tassa ».

A me pare proprio incongruo che oggi, poichè abbiamo in vigore fin dal luglio 1883 una legge la quale non fa restituire più la metà della tassa, ma ne fa restituire i sette decimi, anzi, per una delle industrie beneficate restituisce,

non una parte, ma l'intera tassa che si è pagata sullo spirito che viene adoperato, mi par proprio incongruo il dire in questa legge che si restituisce la metà della tassa.

Lo ripeto; se il decreto reale, come poteva fare, non avesse parlato della misura nella restituzione della tassa, o per lo meno non ne fosse parola nel progetto di legge, la questione si poteva evitare, e la misura della restituzione della tassa si sarebbe trovata nelle leggi del 19 luglio 1880 e del 6 luglio 1883. Ma dacchè tanto il decreto regio che il progetto di convalidazione hanno voluto parlare della misura della restituzione, non istà che oggi si dica, qualmente le fabbriche d'aceto, di sapone e di etere solforico godono il beneficio della restituzione della metà della tassa pagata sullo spirito che adoperano, mentre la restituzione è di sette decimi, e si dica che l'enocianina gode del beneficio della restituzione della metà della tassa, mentre la tassa si restituisce per intero. Ci pare un anacronismo, una cosa, che, legislativamente parlando, stuoni; e credo benissimo, e l'ha già detto la Commissione nella sua Relazione, che se l'onorevole Ministro avesse presentato il progetto di conversione in legge del decreto reale del 1881 quando fosse già stata in vigore la nuova legge del 1883, egli della mutata condizione di cose avrebbe tenuto ragione.

L'onorevole signor Ministro, passando a considerazioni di altro genere, si è mostrato preoccupato del pericolo, che l'alinea dalla vostra Commissione proposto faccia nascere delle aspettative e delle pretese indebite negli esercenti queste industrie privilegiate; quasi che fino dal giorno in cui entrò in vigore il reale decreto del 29 maggio 1881 debba applicarsi con effetto retroattivo la tariffa più vantaggiosa, cioè quella del 6 luglio 1883.

Questo pericolo forse non esiste, perchè non v'è buon argomento per sostenere, che mentre la legge del 1883 ha voluto che l'aumento nella quota da restituirsi, in corrispondenza al contemporaneo aumento della tassa, avesse effetto per virtù della legge stessa, questo effetto potesse retrotrarsi a due o tre anni prima, sotto l'impero d'un'altra legge.

La cosa poi in nessun modo potrebbe sostenersi in quanto che è evidente l'assurdo che siffatta pretesa porterebbe: infatti, siccome la

restituzione della tassa è portata dalla legge nuova alla ragione di 70 centesimi per ogni grado alcoolometrico nell'ettolitro, la restituzione sarebbe maggiore della totalità della tassa che si pagava prima, quando essa era di 60 centesimi per grado alcoolometrico nell'ettolitro.

Tuttavia, poichè in materia di finanza bisogna andare sempre con gran cautela, io credo, che al pericolo temuto dall'on. sig. Ministro delle Finanze, si potrebbe ovviare quando si aggiungesse all'alinea che dice: « La misura della restituzione della tassa è determinata dagli articoli 5° e 6° della legge 6 luglio 1883, n. 1445 » (serie 3^a) le parole *dal giorno che entrò in vigore quella legge*. Così il pericolo, per quanto lontano sia, sarebbe rimosso e sarebbe tolta anche l'antinomia osservata acutamente dall'onorevole signor Ministro, tra la prima parte dell'articolo e la seconda, poichè in quella si parla della restituzione della metà tassa, ed in questa si allude ai 7 decimi, o al totale rispetto alla enocianina.

L'onorevole signor Ministro ha detto che questa dichiarazione legislativa non è necessaria, perchè per parte dell'Amministrazione già si pratica così, e non può nascere alcun dubbio.

Alla vostra Commissione è parso invece che non sia senza importanza che nel legiferare si tenga conto del fatto di leggi esistenti; e che sia un dovere, nel regolare una materia legislativa, di non obbligare i contribuenti a cercare il loro conto in varie leggi di varie date.

La Commissione avrebbe potuto aggiungere le nuove misure di restituzione di tassa portate dalla legge del 1883; non lo ha fatto, e si è accontentata di rimandare alla legge del 6 luglio 1883: così almeno si saprà che la misura della restituzione della tassa non è determinata unicamente dalla Legge del 19 luglio 1880, ma anche dalla legge del 6 luglio 1883.

Queste sono le considerazioni per le quali la Commissione di Finanza, la quale non dissente, ripeto, dall'onorevole Ministro nei concetti fondamentali della legge, lo pregherebbe di accettare l'aggiunta proposta, pronta però ad assecondare una delle sue osservazioni, per rispetto a pericoli temuti aggiungendo le parole « dal giorno che entrò in vigore quella legge ».

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Evidentemente si tratta ora di discutere il merito della aggiunta della Commissione di finanza, poichè, contro la mia aspettativa essa non recede dalla sua proposta, e non si arrende alla mia preghiera.

L'onorevole Relatore della Commissione permanente di finanza osserva che il Governo stesso nel decreto reale del 1881 ha parlato della misura della restituzione della tassa, e per conseguenza l'aggiunta che si propone non concerne un argomento nuovo od estraneo al decreto.

L'onorevole Finali m'insegna che anche nelle leggi vi sono parti dispositive e parti semplicemente enunciativa.

L'enunciativa della misura della tassa non è la materia regolata dal decreto del 1881, e non è nè il subbietto, nè lo scopo, nè una disposizione precettiva della legge di convalidazione del decreto stesso. Il soggetto non è la misura della tassa da restituirsì, ma il determinare le industrie a cui si deve restituire, e le cautele da osservarsi per la restituzione.

La misura della tassa era stabilita da una legge dello Stato, e non v'era bisogno di un decreto reale che confermasse la sanzione della legge.

Quindi se nel decreto reale del 1881, si è parlato di restituzione di metà della tassa se ne è parlato enunciativamente in relazione della legge del 1880 che stabiliva quella misura.

Il decreto reale non poteva nè aggiungere, nè togliere, nè modificare.

Per conseguenza limitandosi l'argomento presente alla sola convalidazione costituzionale di questo decreto reale, bisogna riportarsi, al momento in cui fu fatto, altrimenti si convaliderebbe un atto diverso.

Trattasi ora soltanto della forma costituzionale della convalidazione.

Poteva un'altra legge abolire intieramente il beneficio della restituzione della tassa, o mutarne le modalità.

Ma che perciò? rimaneva sempre il decreto del 1881; rimaneva sempre la necessità costituzionale di convalidarlo, ed è appunto a questo che noi oggi soddisfacciamo.

Ma l'onorevole Finali, arrendendosi pure ad una delle mie osservazioni, la quale a me pare molto grave perchè tende ed impedire che si

apra l'adito a infinite contestazioni, propone che si dica: « Dal 6 luglio 1883 la misura della tassa sarà di 7 decimi ».

Con questa disposizione veramente non si arrecherebbe un probabile danno alla finanza; ma quanto alla correttezza dello stile legislativo mi permetterei di esprimere qualche dubbio. È necessaria una seconda legge che stabilisca la misura della restituzione della tassa già stabilita dalla legge 6 luglio 1883?

Mi pare che vi sarebbe una duplicazione inutile, e perciò sempre biasimevole o perniciosa del precetto legislativo.

Poichè nelle leggi nulla deve esservi di superfluo, la ripetizione potrebbe forse generare anche imprevedibili sottigliezze d'interpretazioni amministrative e giuridiche che in questa materia sogliono pur troppo essere frequenti e alimentate dallo stimolo vivacissimo degli interessi privati.

Dunque non essendo necessario ripetere in questa legge, che è una semplice legge di convalidazione di un decreto precedente, una disposizione fatta con altra legge, prudenza vuole che si elimini la proposta aggiuntiva.

Tutt'al più, io che da una parte sono animato nel fare queste osservazioni da un'intima convinzione delle difficoltà a cui l'amministrazione finanziaria sarebbe esposta, e che desidero dall'altra parte di mostrare il mio animo conciliativo, dolendomi di creare un dissenso colla Commissione permanente di Finanza, tutto al più consentirei che si ritornasse alla Camera dei Deputati un'altra volta con questo progetto di legge, con un emendamento più semplice, togliendone cioè le parole *di metà* della tassa, essendo chiaro che la misura è quella portata dalla legge del 1880 fino all'attuazione della nuova legge del 6 luglio 1883.

Questo è il solo temperamento al quale io potrei in ogni caso estremo acconciarmi.

Mi duole, non lo nego, di dover ritornare un'altra volta alla Camera dei Deputati, mentre non vi è nessuna questione sostanziale, e nessuna divergenza vera fra i due rami del Parlamento. Qualora però la Commissione permanente di Finanza fosse proprio così resistente alle calde preghiere che le rivolgo, aderirei alla soppressione delle parole, *metà della tassa*. Ma non potrei mai con grave rincrescimento accettare

la proposta aggiuntiva, la quale io giudico evidentemente superflua e pericolosa.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. A me pure l'aggiunta dell'onorevole Finali pare cosa superflua, sia perchè non è argomento di questa legge di fissare la tassa, sia perchè non se ne potrebbe riconoscere l'effetto pratico. Se non vi è aggiunta, non vi è dubbio che la legge la quale fissa la misura della tassa sarà applicata. Il trovarsi nel 1° articolo rammentato quello che non è che il titolo, la denominazione del decreto, significa soltanto la misura della tassa che vi era in quell'epoca. Ma dopo le spiegazioni che sono state date, io crederei che la Commissione permanente di Finanza dovrebbe badare agli affetti pratici della legge. Ora, domando a quale equivoco possa dar luogo la legge stessa quale è stata presentata all'altro ramo del Parlamento? Nessuno davvero verrà mai a richiedere che gli venga restituita la metà invece dei sette decimi.

Il Ministro delle Finanze vi ha spiegato nettamente che la misura della tassa è già fissata da altra legge; quindi colla vostra aggiunta guadagnate nulla.

Nell'articolo poi è rammentato la *metà* perchè anche nel titolo del regio decreto 29 maggio 1881 si parla di restituzione di metà della tassa.

A me sembra dunque che sia superfluo il rimandare all'altro ramo del Parlamento questa legge per un'aggiunta che per me non ha nessuna efficacia pratica.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. È penoso alla Commissione di Finanza ed a me di dover continuare questa discussione coll'onorevole signor Ministro delle Finanze e del Tesoro, col quale desidererei esser perfettamente e sempre d'accordo, tanto è la stima e l'amicizia che a lui mi legano.

Ma l'onorevole signor Ministro delle Finanze, come l'onorevole Collega Senatore Cannizzaro debbono ritenere che lo scopo a cui mira la Commissione permanente di Finanza è semplicemente questo: che la materia di cui si tratta sia regolata da una sola legge.

Se noi approviamo puramente e semplicemente l'articolo come è proposto, si dica quel che si vuole, noi veniamo a stabilire, oggi....

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. No questo.

Senatore FINALI, *Relatore*.... Che si restituisce in favore di alcune industrie privilegiate la metà della tassa, mentre non è vero; giacchè per tre di quelle industrie sono i sette decimi che si restituiscono e per una è l'intera tassa.

L'onorevole signor Ministro ha interrotto dicendo «Non è questo». Mi permetta fargli osservare che la legge del 1883 fu appunto quella che elevò la restituzione della tassa per queste industrie.

Noi, lo ripeto, non desideriamo altro che questo, cioè che si faccia oggi una legge la quale dica di quanto sia la tassa che si vuole restituire. E poichè tanto il decreto reale quanto l'articolo dice la metà, cosa che fu, ma ora non è più vera, mi pare debba desiderarsi, che la legge indichi il trapasso da una ad altra norma di restituzione.

Del resto noi non proponiamo di mutare niente alla prima parte del progetto di legge, che convalida il decreto del 1881, ma solo di farvi una aggiunta; e di aggiunte al decreto regio ci ha dato l'esempio la Camera dei Deputati.

Essa non si è contentata d'approvare il decreto reale del 1881; il decreto reale del 1881 fra le altre cose stabiliva che lo spirito da adoperarsi per la fabbricazione dell'etere solforico doveva essere sofisticato con dell'acido solforico, e la Camera ha permesso che sia sofisticato anche con dell'etere solforico.

L'esempio di fare qualche cosa di diverso dal decreto reale ce lo ha dato la Camera dei Deputati; e noi neppure intendiamo di fare alcun che di diverso dal decreto, ma solamente far sì che la legge che oggi si fa, tenga conto di tutta la legislazione vigente.

Del resto, se i progetti di legge non debbono dal Senato tornare alla Camera dei Deputati, ora perchè le modificazioni proposte sono troppo importanti, ora perchè sono troppo lievi, io veramente non saprei a che si ridurrebbe il diritto d'emendamento, che fa parte della dignità costituzionale d'un'Assemblea.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Prendo la parola, non per prolungare la discussione, ma per aggiungere solo un'altra osservazione agli schiarimenti che ho già avuto l'onore di esporre.

Prima di tutto io non ho mai detto che non convenga riportare questo progetto di legge all'altro ramo del Parlamento.

Io ho detto che se si trattasse di togliere la parola *metà*, comunque sia un emendamento insignificante, pure avrei riportato la legge innanzi all'altro ramo del Parlamento, anche con questa sola variante.

Quindi l'onorevole Finali non può accusarmi, come Senatore e come Ministro, di poco ossequio a quest'Alto Consesso.

Del resto farò un'osservazione; se sbaglio, l'Ufficio Centrale e gli insigni giureconsulti che si trovano in quest'Aula, mi correggeranno.

Sappiamo che le leggi riguardano l'avvenire, e non hanno effetto retroattivo; vi è solo eccezione per le leggi dichiarative. Ma nell'ordine costituzionale ve n'è un'altra di maggiore importanza.

Allorchè trattasi di un *bill d'indennità* o di leggi di convalidazioni, queste riguardano principalmente e talora solamente il passato. Ed è questo il caso attuale.

Il legislatore nel 1880 stabilì che si restituisca la metà della tassa per le industrie che adoperano l'alcool come materia prima. Lasciò poi al Governo di determinare quali sieno queste industrie e di prendere le cautele opportune: «Però volle che del provvedimento del potere esecutivo si chiedesse la convalidazione al Parlamento.» Sicchè questa legge riguardando il passato, non può uscire dai cancelli del subbietto suo proprio. Essa s'immedesima col decreto che convalida, e non può influire sulla misura della tassa. E l'introdurvi una disposizione precettiva intorno alla misura della tassa è un uscire fuori dei cancelli, dei termini del provvedimento puro e semplice di convalidazione che noi proponiamo.

L'onorevole Senatore Finali ha notato che nelle leggi di convalidazione si possono fare delle aggiunte; ed io non lo nego. Ne abbiamo infiniti esempi, e ne abbiamo uno in questa legge medesima.

Certamente il potere legislativo può non convalidare il decreto, può modificare alcune delle sue disposizioni ma mantenendosi sempre nei

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1884

limiti della materia contemplata dal decreto. Infatti, qual è l'aggiunta fatta dalla Camera dei deputati nel progetto attuale? È stata questa: Il decreto reale del 1881 adottava un sistema di sofisticazione dell'alcool per alcune industrie.

Il Governo stesso, in seguito a reclami, venuti specialmente da alcuni fabbricanti di Milano, sottopose la questione al Consiglio superiore del commercio, il quale ritenne che la sofisticazione si poteva fare molto meglio col l'etere solforico. E contentando così quegli egregi industriali, il Governo propose allora nel progetto di convalidazione una variante al decreto reale e la Camera l'approvò. Ma con ciò, non siamo usciti, ripeto, dai termini del subbietto contemplato dal decreto, cioè dai modi e cautele per concedere il beneficio della restituzione di parte della tassa sull'alcool a quegli industriali che l'adoperano come materia prima; sicchè questo argomento dell'onorevole mio amico il Senatore Finali, non mi pare che possa davvero risolvere la questione. Egli propone invece d'introdurre una legge di pura e semplice convalidazione, una disposizione che è portata da altre leggi, e che non è necessario ripetere in questa.

Io voglio ancora sperare che la Commissione permanente di finanza non insisterà nella sua proposta. In tutti i casi io attenderò il voto del Senato.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. L'onor. Ministro delle Finanze ha accennato ad un emendamento in luogo di quello proposto dalla Commissione permanente di finanza al suo progetto, il quale sarebbe accettabile, ma ci ha messo nella posizione di non potergli essere grati del suo studio per mettersi d'accordo con noi, dal momento che ci dice: Vi faccio una concessione *insignificantissima*...

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Non ho inteso di dare a queste parole il significato che ci attribuisce l'onorevole Senatore Finali, o forse mi è inavvedutamente sfuggita una frase che non era mia intenzione di pronunziare. E se adoperai la voce insignificantissima, ciò fu solo riferendola agli effetti pratici e non alla importanza del testo della legge.

Senatore FINALI, *Relatore*. Ringrazio il signor

Ministro di queste spiegazioni, e se egli consente d'introdurre nella sua proposta questo emendamento che consisterebbe nella soppressione della indicazione della misura nella restituzione della tassa, io, in nome della Commissione permanente di finanza, i cui membri qui presenti ho consultato, non insisterei nella anteriore modificazione.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ringrazio la Commissione permanente di finanza della sua cortese adesione ed accetto l'emendamento soppressivo delle parole *di metà*.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola la discussione generale è chiusa.

Si dà ora lettura dell'articolo unico del progetto di legge, con la soppressione delle parole *di metà*.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il regio Decreto del 29 maggio 1881, N. 224, (serie 3^a), che determina le industrie ammesse a godere il beneficio della restituzione della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato come materia prima, e stabilisce le discipline per tale restituzione.

La sofisticazione dello spirito destinato alla produzione dell'etere solforico, potrà esser fatta anche coll'aggiunta allo spirito del dieci per cento di etere solforico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione speciale sull'articolo unico.

Se nessuno chiede la parola, l'articolo unico si porrà poi in votazione a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge intitolato: *Perenzione d'istanza nei giudizi avanti la Corte dei Conti*.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Su questo progetto di legge avrei a presentare qualche osservazione che ho già comunicata agli egregi componenti la Commissione permanente di Finanza; e su tali osservazioni ho richiamata anche l'attenzione di altri egregi Senatori e specialmente degli onorevoli Senatori De Falco ed Auriti.

Per un reciproco scambio d'idee ci siamo convinti che si può raggiungere il fine cui mira il progetto di legge, che sta per occuparci, sostituendo un procedimento più cor-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1884

retto; quindi, siccome abbiamo bisogno, noi proponenti, di intenderci con l'Ufficio Centrale per raggiungere lo scopo che ci siamo proposti, così io domando al Senato che voglia rinviare la discussione ad altra tornata.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola su questa mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Pregherei la Commissione di esporre il suo avviso sulla mozione d'ordine del Senatore Miraglia.

Senatore MARTINELLI, *Relatore*. La Commissione accetta volentieri il rinvio della discussione ad altra tornata di questo progetto di legge per potersi accordare coll'onorevole Senatore Miraglia e col Ministro delle Finanze sugli emendamenti che verranno dall'onorevole Miraglia stesso proposti.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Aderisco anche io alla proposta del signor Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti il rinvio di questo progetto di legge alla Commissione di Finanza; avvertendo che tale rinvio è già stato accettato e dalla Commissione stessa e dal signor Ministro delle Finanze.

Chi intende di approvare il rinvio di questo progetto di legge alla Commissione di Finanza affinchè prenda gli opportuni concerti col signor Ministro e col signor Senatore Miraglia, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il primo progetto di legge sarà posto ai voti a scrutinio segreto nella prossima seduta, per la quale i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 30).